

Partners

DONATO FORESTA – Dottore Commercialista e Revisore Contabile
ANDREA ROSSI – Dottore Commercialista e Revisore Contabile
DANIELE FRANCESCO PEZZINI – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Professionisti

DANIELA ATTINA' – Dottore Commercialista
LEONARDO CICCUI' – Dottore Commercialista
ANGELA CAROZZI – Avvocato
STEFANO CANNONI - Dottore Commercialista
LAURA FERRI - Dottore Commercialista

Milano 18 settembre 2023

CIRCOLARE: IL DECRETO “CORRETTIVO-BIS” DELLA RIFORMA DELLO SPORT

1

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023 il Decreto Legislativo 29 agosto 2023 n. 120 (cosiddetto “correttivo-bis”) che integra e modifica i precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello Sport. Il testo è in vigore dal 5 settembre 2023.

Con riferimento ai decreti legislativi nn. 36 e 39 del 2021, che interessano maggiormente in questa fase i dirigenti delle società sportive, si segnalano di seguito le principali disposizioni correttive emerse dall’analisi del testo.

Le modifiche apportate al d.lgs. 36/2021 per le collaborazioni sportive e per gli statuti

Adeguamento degli statuti

Viene previsto il termine del 31 dicembre 2023 per adeguare lo statuto ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36.

La mancata conformità dello statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d’ufficio dell’ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Attività secondarie e strumentali

Negli statuti da revisionare andranno evidenziate, separatamente dalle “attività principali” (istituzionali), le attività “secondarie e strumentali”.

Si ricorda che tra le attività “secondarie e strumentali” rientrano tutte quelle attività di natura commerciale che la ASD/SSD svolge allo scopo di finanziare l’attività sportiva, quali a titolo esemplificativo:

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità,
- la gestione di impianti e strutture sportive,
- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva,
- la gestione del bar o del ristorante,
- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo,
- in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva.

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei **limiti** previsti per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (con esclusione delle attività

promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la **cancellazione** d'ufficio dal RAS.

Sede sociale e destinazione d'uso

Viene previsto che le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Questo consente, quindi, lo svolgimento delle attività istituzionali presso la sede della a.s.d. o s.s.d., indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo (commerciale).

Definizione della categoria di lavoratore sportivo

Viene definito in modo più puntuale quali possono essere i lavoratori sportivi e quali i soggetti destinatari delle loro prestazioni sportive (datori di lavoro).

Oltre alle sette figure tipizzate e indicate nel d.lgs. 36/2021 (ovvero l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), è stato precisato che è inquadrabile come lavoratore sportivo anche chi eserciti una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento (non è, quindi, sufficiente che tali mansioni siano indicate in Delibere federali), tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. L'elenco delle mansioni, in tal modo determinato, dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro.

Una volta istituito, l'elenco sarà tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport, sulla base dei dati trasmessi dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Viene, inoltre, precisato che non possono essere considerati lavoratori sportivi coloro che svolgano "una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali" (ad esempio medici e fisioterapisti, anche se previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle FSN o DSA).

I soggetti destinatari delle prestazioni sportive (committenti o datori di lavoro) di cui all'art. 25 possono essere tutti i **"soggetti dell'ordinamento sportivo"** e quindi:

- ASD e SSD iscritte nel RAS;
- le Federazioni sportive nazionali (FSN), le Discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS), le associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute Spa;
- altro soggetto tesserato.

Quindi anche le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva possono procedere all'instaurazione di contratti di collaborazioni ai sensi della riforma.

Si evidenzia che i soggetti con P.IVA che lavorano con dei “tesserati” (es. il maestro di tennis che fa lezioni private ad un soggetto tesserato alla federazione) per i compensi ricevuti direttamente da quest’ultimi possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla riforma (esenzione INPS fino a 5.000€ e esenzione IRPEF fino a 15.000€).

Adempimenti in merito alle co.co.co. sportive

Viene introdotto l’obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) dell’avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro.

Conseguentemente, occorre comunicare, tramite il RAS, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.

È inoltre prevista una specifica disciplina relativamente ai termini ed alle modalità di espletamento degli adempimenti inerenti ai co.co.co. di lavoro sportivo.

In particolare:

- le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro attraverso il RAS devono essere effettuate entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.
- La predisposizione del LUL (cosiddetta “iscrizione al Libro Unico del Lavoro”) può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere pagati con le scadenze convenute con il collaboratore.
- al fine di agevolare gli enti nel periodo di prima applicazione delle norme sul lavoro sportivo, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nel settore dilettantistico, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Inail

Viene prevista l’esclusione ai fini INAIL per le co.co.co sportive.

A tali lavoratori “*si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della l. 289/2002*”, cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.

Ne consegue che tutti i co.co.co. sportivi devono essere tesserati all’organismo di affiliazione di appartenenza della ASD/SSD.

L’esclusione da INAIL dei lavoratori sportivi è importante perché, oltre all’aspetto economico, libera gli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (nonché con lavoratori sportivi in possesso di P.IVA) dall’obbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL (c.d. PAT).

ATTENZIONE: Resta l’obbligo di pagare il premio INAIL per le co.co.co. amministrativo-gestionali

L’esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co amministrativo-gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall’articolo 25 del Decreto 36/2021. Pertanto, per i co.co.co. amministrativo-gestionali occorrerà attivare (aprire) una posizione INAIL della ASD/SSD e corrispondere annualmente il relativo premio assicurativo.

Si attendono chiarimenti da parte dell’INAIL che specifichi la classe di rischio cui inquadrare tali collaborazioni prima di procedere con l’attivazione della posizione.

Prestazioni occasionali

Viene previsto che ricorrendone i presupposti i soggetti dell'ordinamento sportivo (ASD, le SSD, le FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e Salute), possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Dovrà essere chiarito se tale possibilità è riferita alle c.d. “Prest.O” (contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, d.l. 50/2017) già previste dalla versione originaria del decreto 36 e poi espunte dal “correttivo 1” di ottobre 2022, oppure anche alle *attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.* e art. 67, c. 1, lett. l), T.U.I.R.

Più specificamente occorre distinguere: le prime (“Prest.O”- prestazioni occasionali) si sostanziano in prestazioni “subordinate” occasionali; le seconde in collaborazioni “autonome” occasionali.

I termini “subordinate” e “autonome” sono di ausilio a comprendere la natura del rapporto di collaborazione: lavoro subordinato per le “Prest.O” (prestazioni occasionali), lavoro autonomo per le collaborazioni occasionali.

I limiti noti della collaborazione occasionale e cioè pagamento fino a 5.000€ con ritenuta d’acconto del 20% riguardano la seconda fattispecie e cioè quella del lavoratore che agendo come “autonomo” fa una collaborazione saltuaria senza vincoli di subordinazione ma con autonomia organizzativa ed esecutiva.

La prima fattispecie (Prest.O), invece, è quella di un lavoratore saltuario (occasionale) posto però sotto vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti di un datore di lavoro che agisce come nei confronti di ogni altro lavoratore dipendente. Questa fattispecie è l’evoluzione dei vecchi “voucher” INPS.

Si attendono ora chiarimenti per comprendere se la previsione di rapporti di collaborazione occasionali nello sport, reintrodotti con il “correttivo-bis”, possano inquadrarsi nella prima o nella seconda fattispecie e se a tali rapporti siano applicabili le disposizioni agevolative previste per i lavoratori sportivi (esenzione INPS fino a 5.000€; esenzione IRPEF fino a 15.000€ ecc.).

Dipendenti Pubblica Amministrazione

I soggetti dell’ordinamento sportivo (ASD, le SSD, le FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e Salute) possono avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione:

- come volontari, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
- come lavoratori sportivi fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa autorizzazione dell’amministrazione di competenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con apposito decreto. In difetto di riscontro, l’autorizzazione si intende accolta.

Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d’appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e DSA o sotto la loro egida.

Rimborsi spesa dei volontari

Per i volontari viene prevista la possibilità di rimborsare le spese sostenute a fronte di propria autocertificazione (resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000 con le conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci), senza la consegna al

datore di lavoro (ASD/SSD e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo) dei relativi documenti fiscali attestanti le spese sostenute.

Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente, purché:

- a) non superino l'importo di 150 euro mensili;
- b) l'organo sociale competente (consiglio direttivo, CdA, amministratore unico, amministratore delegato) deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Ai fini dei controlli fiscali, il volontario dovrà tuttavia conservare accuratamente i documenti che giustificano la spesa "autodichiarata" benché non consegnati al proprio datore di lavoro.

ATTENZIONE: si rammenta che i rimborsi chilometrici per i co.co.co. sportivi (lavoratori remunerati e quindi non volontari) non sono considerati come compensi solo se riferiti a trasferte dalla sede operativa della ASD/SSD fino al luogo dove si espleta una gara, una competizione, un evento sportivo o una esigenza lavorativa della stessa ASD/SSD.

Pertanto, il rimborso chilometrico per il collegamento dalla residenza del co.co.co. sportivo, fino al luogo di esercizio dell'attività (sede operativa della ASD/SSD) costituisce reddito e quindi entra nel conteggio dei limiti dei 5.000/15.000 oltre cui si applicano ritenute contributive e fiscali.

Presunzione legale per le co.co.co. sportive

Si innalza da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive), relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Si rammenta che la disposizione in menzione non comporta l'impossibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che prevedano il superamento delle 24 ore citate; in tali circostanze si determinerà, infatti, semplicemente la non operatività della presunzione legale sopra descritta e, conseguentemente, il datore di lavoro sarà gravato dell'onere della prova della sussistenza dei presupposti di un genuino rapporto di lavoro autonomo.

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

Si conferma che ai lavoratori sportivi (dipendenti e co.co.co.) si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si conferma altresì che il lavoratore sportivo (dipendente e co.co.co.) deve sottoporsi a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive. L'idoneità alla mansione è rilasciata dal medico competente (medico del lavoro) che può avvalersi della certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Ai lavoratori sportivi (dipendenti e co.co.co.) che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti per i lavoratori autonomi con partita IVA (art.21 della normativa sulla sicurezza sul lavoro). Nello specifico tali soggetti non hanno obbligo di ricevere la visita medica né di partecipare a corsi sulla sicurezza sul lavoro, salvo per propria volontà e con oneri a proprio carico.

Non si ravvisano invece semplificazioni nel decreto riguardo ai co.co.co. amministrativo-gestionali che pertanto comportano l'obbligo di integrale applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs.81/2008.

Nel decreto sono confermate inoltre le disposizioni di tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva così riepilogabili:

- obbligo per la ASD/SSD di designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi;
- obbligo per la ASD/SSD di comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Certificati Antipedofilia

La nuova qualificazione di “lavoratori” agli operatori in ambito sportivo che percepiscano compensi (tecnici, istruttori, allenatori, ...) implica che torni applicabile nei confronti di ASD/SSD che fanno attività con i minori, la cosiddetta “legge antipedofilia”, introdotta sulla base della normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall'art. 2, d.lgs. 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l'art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Alla luce della riforma del lavoro sportivo e alla **nuova qualifica di “datore di lavoro”** assunta dai sodalizi sportivi, è necessario che le a.s.d. e s.s.d. applichino quanto previsto dalla norma.

A livello pratico:

- l'obbligo sorge all'atto dell'instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;
- il certificato non deve essere nuovamente richiesto ogni sei mesi, né una volta che sia scaduta la validità dello stesso;
- la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica (v. fac simile allegato, che può essere anche scaricato a [questo link](#));
- la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro che deve essere espressamente delegato da ciascun lavoratore;
- il costo è relativo ai soli diritti; le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall'imposta di bollo dall'articolo 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (“*Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie ... estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti...*”).

Direttori di gara

Rilevanti modifiche vengono apportate alla disciplina dei direttori di gara.

Rientrano in tale categoria, tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Con riguardo al settore dilettantistico, viene previsto che per tali soggetti, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Per i medesimi soggetti è prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, co. 2 (euro 150 mensili), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute Spa.

Le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate dalla FSN, dalle DSA, dagli EPS competente, pure paralimpici, oppure direttamente dalle proprie affiliate ove previsto e richiesto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Inoltre, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN, DSA, EPS competente, pure paralimpici, oppure direttamente le proprie affiliate ove previsto e richiesto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa, provvede alla comunicazione all'interno del Registro, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'INL, all'INPS e all'INAIL in tempo reale.

L'iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL) può invece avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

MISURE DI SOSTEGNO: CONTRIBUTO PER A.S.D. E S.S.D.

Viene introdotto e disciplinato un "contributo a fondo perduto" in favore delle ASD e SSD, iscritte nel RAS, che hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000 nell'esercizio 2023 per chi ha l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare o nell'esercizio attualmente in corso per chi ha l'esercizio sociale a cavallo d'anno.

Tale agevolazione è commisurata ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.

Modalità e termini di concessione di tale contributo saranno definiti con successivo decreto.

Esclusione Irap compensi inferiori a euro 85.000

Viene prevista la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro.

Settore paralimpico

Per garantire la corretta applicazione, una serie di disposizioni del d.lgs 36/2021 si estende espressamente anche all'ambito paralimpico.

Le modifiche apportate al d.lgs. 39/2021

La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo

Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l'operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che consente la tutela patrimoniale di coloro che agiscono per l'ASD (in primis fra tutti presidente e consiglieri direttivi).

Per l'ottenimento della personalità giuridica occorre:

- un patrimonio minimo di 10.000 euro consistente in una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una ASD già costituita, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del decreto di riforma dello sport con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica
- quando risulta negli esercizi successivi che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

L'abolizione del modello EAS

Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.

* * * *

Studio Veritax
FORESTA ROSSI PEZZINI E ASSOCIATI